
Ordinanza
su la caccia e la protezione
dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Avamprogetto del 31 marzo 2011

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 febbraio 1988¹ su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue:

Art. 1

Abrogato

Art. 2 cpv. 1 e 2

¹ Non possono essere impiegati per l'esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

- a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto;
- b. lacci, calappi metallici, reti, panioni e ami;
- c. nella caccia da tana: gas, fumo, oggetti per impalare, pinze, attrezzi di scavo per stanare i tassi, spari per stanare la preda e impiego di più di un cane;
- d. animali vivi da richiamo;
- e. telefoni cellulari e ricetrasmittenti, salvo per il recupero di animali feriti;
- f. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono, dispositivi che producono un elettrochoc; fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti, puntatori laser e dispositivi di puntamento notturno;
- g. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narcotizzanti;

RS

¹ RS 922.01

-
- h. balestre, archi, fionde, giavellotti, lance, coltelli, fucili e pistole ad aria compressa;
 - i. armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi; fucili a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12), armi automatiche e armi da pugno;
 - j. armi da fuoco,
 - 1. la cui canna è inferiore a 45 cm;
 - 2. il cui calcio è piegabile, telescopico o non solidamente collegato con il sistema di percussione;
 - 3. la cui canna è svitabile;
 - 4. la cui canna è dotata di un silenziatore integrato o montabile.
 - k. sparare da imbarcazioni a motore con potenza superiore a 6 kW, salvo per evitare danni agli attrezzi da pesca posati durante l'esercizio della pesca professionale;
 - l. sparare da veicoli a motore in moto, da teleferiche, da funicolari, da seggiovie e sciovie, da ferrovie e da aeromobili;
 - m. nella caccia agli uccelli acquatici: pallini di piombo.

² In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati:

- a. armi da pugno per dare il colpo di grazia;
- b. coltelli per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare, se la selvaggina è ferita e il colpo di grazia mette in pericolo persone o beni materiali importanti.

Art. 3 cpv. 1 lett. d

¹ I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:

- d. recuperare animali feriti.

Art. 3^{bis} cpv. 1 e 2

¹ La moretta tabaccata e la starna sono protette.

² Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono limitati ed estesi come segue:

- a. cinghiale: dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione;
- b. cormorano: dal 1° marzo al 31 agosto;
- c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: dal 16 febbraio al 31 luglio.

Art. 4 cpv. 1 lett. c e f nonché 2 lett. d

¹ Previa approvazione dell'UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione delle specie animali protette se animali di una determinata specie:

...

- c. causano danni ingenti a foresta, colture agricole o animali da reddito;
- f. costituiscono un grave pericolo per impianti infrastrutturali d'interesse pubblico;
- g. causano forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle regalie cantonali della caccia e della pesca.

² Nella loro istanza, i Cantoni indicano all'UFAM:

...

- b. la natura del pericolo e l'area interessata da tale pericolo;
- d. le misure di prevenzione adottate;
- e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull'effettivo.

Art. 4 bis *Zone di tranquillità per la selvaggina*

¹ Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi, i Cantoni delimitano zone di tranquillità per la selvaggina, tenendo conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia o le riserve per gli uccelli federali e cantonali esistenti.

² In particolare vigilano affinché:

- a. i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione sulla pianificazione del territorio e la pianificazione forestale, siano conformi alle zone di tranquillità per la selvaggina;
- b. l'utilizzazione turistica e l'utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli obiettivi di protezione delle zone di tranquillità per la selvaggina.

³ A tal fine, i Cantoni elaborano una pianificazione, da sottoporre preliminarmente all'UFAM per parere.

⁴ L'Ufficio federale di topografia provvede all'iscrizione delle zone di tranquillità per la selvaggina e dei corrispondenti percorsi accessibili nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche).

Art. 8 *Messa in libertà di animali indigeni*

¹ Il Dipartimento può, con l'approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che:

- a. esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie;
- b. sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie;

c. non ne deriva pregiudizio per la conservazione della diversità delle specie e per le peculiarità genetiche e nemmeno per l'agricoltura e la selvicoltura.

² L'UFAM può, con l'approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera, ma minacciate d'estinzione. L'autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3.

³ Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).

Art. 8^{bis} Gestione di animali non indigeni

¹ Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene.

² Nell'allegato, il Dipartimento designa le specie animali invasive non indigene, la cui importazione e detenzione sono soggette ad autorizzazione. Se acquisisce nuove conoscenze sulla loro invasività, adegua questo elenco dopo aver sentito i servizi federali e gli ambienti interessati.

³ Per l'importazione di animali di cui nell'allegato è necessaria un'autorizzazione dell'UFAM, che può essere rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.

⁴ Per la detenzione di animali di cui nell'allegato è necessaria un'autorizzazione dell'autorità cantonale, che può essere rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.

⁵ Non sono rilasciate autorizzazioni per l'importazione e la detenzione di gobbi della Giamaica, ibridi di rapace e scoiattoli grigi. Possono essere autorizzate deroghe per le detenzioni esistenti e per scopi di ricerca.

⁶ I Cantoni provvedono affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si diffondano; se minacciano la diversità delle specie indigene, i Cantoni li allontanano, nella misura del possibile. Essi ne informano l'UFAM. Per quanto necessario, l'UFAM coordina le misure.

Art. 9 cpv. 1 e cpv. 2 secondo periodo

¹ Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli, cesene e merli.

² ... Nel determinare il momento tengono conto della protezione degli uccelli adulti durante la cova.

Art. 10 cpv. 6

⁶ L'UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui al capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:

- a. la protezione delle specie;
- b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
- c. la promozione di misure di prevenzione;

- d. l'accertamento dei danni e il loro risarcimento;
- e. le condizioni per la dissuasione, la cattura o l'abbattimento, in particolare in base all'entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell'UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;
- f. il coordinamento intercantonale delle misure.

Art. 21

Abrogato

II. Modifica del diritto previgente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 30 settembre 1991² sulle bandite federali

Art. 7 cpv. 4

⁴ L'Ufficio federale di topografia provvede all'iscrizione delle bandite di caccia e dei corrispondenti percorsi accessibili nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche).

2. Ordinanza del 21 maggio³ 2008 sulla geoinformazione

Allegato 1, tabella, identificatori 170 e 179

| Denominazione | Base giuridica | Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione] | Geodati di riferimento | Restrizioni di diritto pubblico della | Livello di autorizzazione all'accesso | Servizio di teleaccanto | Identificatore |
|---|--|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Inventario federale delle bandite di caccia federali (compresa la rete di percorsi) | RS 922.0 art. 11 RS 922.31 art. 1 segg. | UFAM | | | A | X | 170 |

² RS 922.31

³ RS 510.620

| Denominazione | Base giuridica | Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione] | Ceodati di riferimento | Restrizioni di diritto pubblico della | Livello di autorizzazione all'accesso | Servizio di teleaccantonamento | Identificatore |
|---|-------------------|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi) | RS 922.01 art. 4a | Cantoni [UFAM] | | | A | X | 179 |

III

La presente modifica entra in vigore il ...

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Elenco delle specie animali invasive non indigene

| Nome scientifico | Nome italiano |
|---------------------------------|--|
| <i>Sylvilagus spec.</i> | Coniglio coda di cotone |
| <i>Tamias sibiricus</i> | Tamia striato |
| <i>Sciurus carolinensis</i> | Sciattolo grigio |
| <i>Ondatra zibethicus</i> | Topo muschiato |
| <i>Myocastor coypus</i> | Nutria |
| <i>Nyctereutes procyonoides</i> | Cane procione |
| <i>Procyon lotor</i> | Procione lavatore |
| <i>Dama dama</i> | Daino |
| <i>Cervus nippon</i> | Cervo Sika |
| <i>Odocoileus virginianus</i> | Cervo coda bianca |
| <i>Ovis aries</i> | Muflone |
| <i>Alectoris chukar</i> | Pernice chukan |
| <i>Alectoris rufa</i> | Pernice rossa |
| <i>Tadorna ferruginea</i> | Casarca |
| <i>Alopochen aegyptiaca</i> | Oca egiziana |
| <i>Oxyura jamaicensis</i> | Gobbo della Giamaica |
| <i>Branta canadensis</i> | Oca del Canada |
| <i>Cygnus atratus</i> | Cigno nero |
| | Ibridi di rapace |
| | Ibridi fra animali selvatici e animali domestici equiparati agli animali selva- tici di cui all'articolo 86 dell'ordinanza sulla protezione degli animali |
